



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**

**ORDINANZA**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

**VISTO:** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96”;

**VISTO:** il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO:** l’art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 17/12/1999 riguardante la “sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell’ambito regionale veneto” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 11/02/2000, il quale, recepite le proposte del Comitato di Coordinamento, disciplina l’attività di pesca dei molluschi bivalvi (vongole) nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e Venezia e fasolari nei Compartimenti Marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22.12.2000 “Modificazioni al decreto ministeriale 21.07.1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi”;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 05.07.2002 “Modificazioni alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia”;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 09.04.2008 “Rinnovo dell’affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Venezia al CO.GE.VO. Venezia”;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2015 “Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema draga idraulica e rastrelli da natante”;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.12.2016 “Adozione del Piano Nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola *venus spp*”;

- VISTA:** la circolare prot. 1912 in data 24.01.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;
- VISTA:** la circolare prot. 13020 in data 31.05.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 09.10.2017 “Modifiche alle modalità di disciplina della pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*) nei Compartimenti Marittimi di Venezia e Chioggia”;
- VISTA:** la circolare prot. 9984 in data 07.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.02.2019 “Rinnovo dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Venezia al “CO.GE.VO. Venezia”, ed in particolare l’art. 3 che prevede la possibilità di turnazione dell’attività di pesca delle imbarcazioni;
- VISTA:** l’autorizzazione all’attività di prelievo della risorsa “*Sipunculus Nudus*” – denominata “bibi” – con draga idraulica nell’ambito dei Compartimenti Marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, pervenuta con dispaccio Mipaaf prot. 10853 del 01.07.2019;
- VISTA:** l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 91/2019 datata 01 agosto 2019 relativa alla disciplina dell’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” con draga idraulica nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la richiesta congiunta datata 04.03.2020 e successiva integrazione del 10.03.2020, con le quali i CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia hanno richiesto di sospendere dal 14 marzo al 30 giugno 2020 l’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” con draga idraulica nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, al fine di ottemperare al fermo tecnico stabilito dall’art. 6 del D.M. 22.12.2000;
- VISTA:** la nota integrativa datata 12.03.2020, con la quale il CO.GE.VO. di Venezia ha ritenuto opportuno proporre un fermo pesca aggiuntivo dal 14 marzo al 30 aprile 2020, rispetto ai due mesi di fermo tecnico obbligatorio dal 1 maggio al 30 giugno 2020, a seguito delle problematiche per l’attività di pesca derivanti dal Programma di ripascimento spiagge e dalle gravi ripercussioni dovute al calo drastico degli ordini di prodotto ittico a seguito della situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19;
- RITENUTO:** opportuno accogliere le predette richieste di sospendere l’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” nel Compartimento Marittimo di Venezia dal 14 marzo al 30 giugno 2020, per le motivazioni richiamate nelle premesse;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, la pesca delle **vongole** (*Chamelea Gallina*) e dei **bibi** (*Sipunculus Nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" è **sospesa dal 14 marzo 2020 al 30 giugno 2020**.

### **ART. 2**

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali citati nelle premesse, i trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave violazione, saranno puniti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n° 4 del 9 gennaio 2012, e, per le violazioni non previste da tali articoli, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, ferma restando l'applicabilità da parte del Consorzio di Gestione delle sanzioni previste dai decreti Ministeriali citati in premessa.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si rimanda ai Decreti Ministeriali citati nella premesse ed alle sanzioni da essi previste in caso di inosservanza.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno **14 marzo 2020** fino al 30 giugno 2020 e contestualmente l'efficacia dell'Ordinanza n° 91/2019 del 01 agosto 2019, citata in premessa, è da intendersi sospesa fino alla data del 30 giugno 2020, salvo diversa disposizione di questa Autorità Marittima.

Venezia, (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Piero PELIZZARI**  
*Firmato digitalmente*